

STATUTO

Titolo I

Denominazione – sede – durata

Art. 1) E' corrente in Milano una organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – sotto forma di cooperativa a responsabilità limitata denominata “Paloma 2000 Cooperativa sociale a responsabilità limitata”.

La Cooperativa per raggiungere il suo scopo sociale potrà istituire sedi secondarie, agenzie, uffici anche amministrativi e rappresentanze anche altrove.

Art.2) La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, i soci dissenzienti hanno il diritto di recesso.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, agenzie e rappresentanze.

Titolo II

Scopo – oggetto

Art.3) La cooperativa non ha scopo di lucro e perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'Impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata occasionale.

La cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente.

La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative – Unione Provinciale di Milano.

La cooperativa, al fine di garantire il corretto proseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà – Confcooperative.

Art. 4) Oggetto della cooperativa sono le attività socio-sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del D.Lsg. 460/97 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e specificatamente le seguenti:

- prestare servizi diretti e contribuire a risolvere o alleviare lo stato di sofferenza, di emarginazione e di bisogno di anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti e persone bisognose di assistenza anche domiciliare, inteso come apertura a nuove modalità di integrazione reciproca nel rispetto della personalità di ciascuno, in particolare mediante lo svolgimento delle seguenti attività nel settore dei servizi alla persona.
 - a) Recupero dei tossicodipendenti;
 - b) Assistenza domiciliare o presso case di cura e di ricovero, agli anziani, ai portatori di handicap, all'infanzia e agli infermi; ivi compresa l'assistenza infermieristica in nosocomi pubblici e privati;
 - c) Assistenza sociale e socio-sanitaria e riabilitazione motoria;
 - d) Organizzazione di classi per ripetizioni post scolastiche per studenti medio – superiori; corsi di recupero scolastico; la organizzazione di incontri periodici con genitori, docenti e rappresentanti di categorie professionali per l'orientamento agli studi;
 - e) Organizzazione di attività ricreative, culturali sociali e turistiche a favore delle persone di cui ai precedenti punti a) e b) e la gestione di esercizi aperti al pubblico, ritrovi, trattorie, bar sale di lettura e di proiezione, palestre, laboratori artigianali per l'inserimento nel mondo del lavoro degli emarginati. La cooperativa potrà svolgere altra attività connesse o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.
- L'ente non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Titolo III

Soci – cooperatori

Art.5) Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci cooperatori coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitano esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

in deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci

Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Lo stesso socio cooperatore volontariamente può prestare una parte del proprio lavoro come volontario in casi particolari.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, come pure aderiscono alla cooperativa i titolari di quote di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza,
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro,
- c) ammontare del capitale sociale che si propone sottoscrivere, per importo non inferiore a Euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) né superiore ai limiti di legge e del presente statuto,
- d) versamento della tassa di ammissione,
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alla deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte di socio Ente, Organismo o persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione e ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dallo statuto, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione di dati previsti dal presente articolo.

Art.6) I soci dovranno versare la tassa di ammissione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione – ed in nessun caso restituibile – e sottoscrive la quota di cui alla lettera c) o al punto 4) del precedente articolo 6.

Essi sono obbligati inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.20;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quando previsto nel regolamento aziendale.

Art.7) E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguono identici scopi sociali e che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore e altre ONLUS.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Titolo IV

Recesso – decadenza – esclusione

Art.8) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte se socio cooperatore, o scioglimento dell'Ente, Organismo e persona giuridica.

Art.9) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Le quote nominative emesse ai soci sovventori e le quote di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della quota avrà diritto a recedere dalla società.

In ogni caso il socio sovventore o titolare di quote di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa, avrà diritto di recedere.

Art.10) La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

Art.11) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, purché l'inadempimento sia grave
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8,
- e) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa,
- f) che, dopo la sua ammissione alla cooperativa, sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro.

L'esclusione diventa operante limitatamente al socio, dall'annotazione del libro soci.

Art.12) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Art.13) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto di rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'art.22 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso finale a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art.14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art.14, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art.15) I soci, receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt.14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione o atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Art.16) Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c. determina l'obbligo di convocare senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazione dello statuto.

I soci dissenzienti hanno diritto di recesso.

Qualora l'Assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Titolo V

Trattamento dei soci cooperatori

Art.17) La disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, ferme restando le norme inderogabili in materia di lavoro. Il regolamento di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplici dei presenti.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

Art.18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine, decorso il quale il socio cooperatore assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori oppure all'assunzione di dipendenti in occasioni dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della cooperativa per realizzare i fini della mutualità interna istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Titolo VI

Patrimonio sociale

Art.19) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, relativamente alle quote possedute da soci operatori;
 - a.2) un numero illimitato di quote nominative trasferibili di valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna detenuta dai soci sovventori. Qualora la cooperativa emetta quote di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate,
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi dei soci operatori defunti e dagli avanzi di bilancio,
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 20) Il capitale sociale sottoscritto potrà essere versato e precisamente:

- a) almeno il 20% all'atto della sottoscrizione
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili. Il capitale sociale di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile e di tutto quanto previsto dalle legislazioni vigenti.

Art.21) Le quote detenute dai soci operatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci operatori contraggono con la medesima.

Le quote nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria.

In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote nominative o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa avranno facoltà di ricorrere all'arbitro previsto dal successivo articolo 37); di ciò daranno contestualmente comunicazione al socio alienante.

L'arbitro provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante daranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra loro.

Art.22) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario da compilarsi tutti con criterio di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità del carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione del residuo annuale al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904
- b) il 3% e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, a cui la cooperativa aderisce; in

difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'art. 2536 del Codice Civile.
La cooperativa non distribuisce utili ai soci anche in forma indiretta, eventuali avanzi di ai bilanci verranno destinati all'ammodernamento della cooperativa e al miglioramento dei servizi tranne che per legge non devono essere destinati alla ONLUS,
- d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria o al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b) venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a) oppure all'incremento dell'attività delle cooperative medesime.

Titolo VII

Organi sociali

Art.23) Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

L'assemblea dei Soci

Art.24) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 10 (dieci) giorno prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione, quali: consegna manuale, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.25) L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile anche il bilancio preventivo,
2. procede alla nomina delle cariche sociali,

3. determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci, se nominati o i gettoni di presenza per il triennio,
 4. approva a modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione,
 5. delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati,
 6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto, dal regolamento aziendale o sottoposti ai suoi esami dagli amministratori;
 7. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,
 8. delibera sulla adozione, su proposta del consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,
 9. approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale dei titolari di quote di partecipazione cooperativa.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi (120) giorni oppure, nel caso delle particolari ipotesi previste dalle legge, entro centoottanta (180) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato o da almeno un quinto dei soci. I questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti (20) giorni dalla richiesta.

L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci (10) giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art.26) In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera liberamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di un quarto dei soci aventi diritti al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Art.27) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione.

Art.28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In deroga a ciò, ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni dieci azioni possedute sino ad un massimo di cinque. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci; tale ragguaglio avviene in caso di eccedenza di tale limite con proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale di assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art.29) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, quando occorreranno due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di quote di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando nel faccia richiesta un terzo dei possessori di tali quote.

L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentate comune,
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria,
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto,
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentate comune dei titolari delle quote di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art.6 legge 59/1992.

Il consiglio di amministrazione

Art.30) Il consiglio di amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. I soci sovventori od i mandatari di persone giuridiche, soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori. Il consiglio di amministrazione dura in carico tre anni. L'assemblea all'atto della nomina potrà tuttavia stabilire che il consiglio di amministrazione duri in carica per uno o per due anni. I membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori, spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale. Spetta al consiglio,

sentito il parere del collegio sindacale determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e uno o più vice presidenti e può delegare, determinandole nella deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo di messo in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi,
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per operare o servizi inerenti all'attività sociale e stipulare i relativi contratti,
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative,
- g) conferire procure per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni,
- h) assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni,
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci,
- j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate,
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge, o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale,
- l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4) del presente statuto, nonché la

costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi carattere di sede secondaria né succursale.

Art.31) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

Il Presidente

Art.32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanzate. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori e consulenti nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in parte al vice presidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura ad impiegati della società per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

Il collegio sindacale

Art.33) Il Collegio sindacale, che deve essere nominato soltanto al superamento dei limiti stabiliti dall'art.2488 del codice civile, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del collegio è nominato dall'assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.34) Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci che possono in ogni momento provvedere anche individualmente anche ad atti di ispezione e controllo devono effettuare gli accertamenti periodici quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art.36) In caso di cessazione della società per qualunque causa l'intero patrimonio societario sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo al controllo di cui all'art.3 della legge 23/12/1996 n.662.

Titolo IX

Clausola compromissoria

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società

Art.37) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci o loro eredi e la società, fra i soci tra di loro, tra o0rgani sociali e la società o soci, relativa alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della sede sociale su istanza della parte più diligente, che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura. La decisione dell'arbitro è inappellabile.

Titolo X

Disposizioni generali

Art.38) Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art.39) Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate.

Art.40) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e sulle ONLUS.

Letto, confermato e sottoscritto